


NEWSLETTER N. 1/2/3/4 - 2007
Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile 2007

A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI, redatta per SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE - Agenzia di Promozione Economica della Toscana

In questo numero:

Normativa	
“MADE IN”: DENOMINAZIONE D’ORIGINE ED ETICHETTATURA DELLE MERCI NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO <i>Si attendono provvedimenti normativi a livello nazionale e comunitario che potrebbero modificare radicalmente l’attuale quadro.</i>	pag. 2
RECUPERO CREDITI: L’UNIONE EUROPEA FACILITA LE ESECUZIONI TRANSFRONTALIERE. LA NUOVA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA	pag. 7
Rassegna di Giurisprudenza	
Corte di Cassazione – Sez. Ezione Terza Penale, Sentenza 24 Gennaio - 1° Marzo 2007, N. 8684. <i>Italian design: secondo la Cassazione Penale è legittima l’indicazione “ITALIAN DESIGN” su prodotti lavorati all’estero e importati per la vendita in Italia</i>	pag. 8
Corte di Giustizia Ce - Causa C-316/05 del 14 dicembre 2006: “sentenza Nokia”. <i>I Tribunali comunitari dei marchi devono adottare misure di tutela adeguate atte ad evitare la reiterabilità della contraffazione</i>	pag. 9
Notizie - dall’Italia e dell’Europa:	
Modifiche al Codice Doganale comunitario	pag. 10
Nuova disciplina comunitaria degli aiuti di importanza minore (c.d. “ <i>de minimis</i> ”) alle imprese.	pag. 11
- dal mondo: dalla Cina con la collaborazione di Valeria Luo, ufficio Toscana Promozione di Shanghai	
La nuova legge sulla proprietà privata in Cina [DA VERIFICARE]	pag. 11
Novità sulla tassazione delle imprese in Cina [DA VERIFICARE]	pag. 11
L’ufficio di rappresentanza di Shanghai di Montepaschi Siena diventa filiale bancaria operativa [DA VERIFICARE E COMPLETARE]	pag. 12



A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI – Consulenza ed assistenza in materia di diritto del commercio internazionale – Per informazioni sugli argomenti della newsletter si prega di scrivere a morlex.bologna@morresi.org (indicando nell’oggetto “informazioni newsletter”) oppure telefonare a 051/399822. Gli articoli sono a cura di uno o più dei seguenti professionisti dello Studio: Renzo Maria Morresi, Federica Borso, Mariangela Balestra, Florian Bünger, Maria Federica Celatti, Maria Lisa Crisera., Valentina Montanari, Emilio Schönsberg, Anna Pozzato, Antonella Versaci. Per informazioni sullo Studio: www.morresi.org.

“MADE IN”, DENOMINAZIONE D’ORIGINE, ETICHETTATURA DELLE MERCI NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO

Si attendono provvedimenti normativi a livello nazionale e comunitario che potrebbero modificare radicalmente l’attuale quadro.

L’apposizione del marchio di origine “*made in*” sulle merci in vendita in Italia non è obbligatoria ed è consentita nella misura in cui non costituisca falsa o fallace indicazione di origine, alla luce delle norme che tutelano il diritto del consumatore ad avere informazioni corrette sull’origine e sulla provenienza del prodotto acquistato. La situazione normativa italiana è divenuta molto complessa dopo l’introduzione di casi specifici di illecito penale - Finanziaria 2004 (l. 350/2003) recentemente modificata con la Finanziaria 2007 - e l’entrata in vigore del Codice del consumo (D. Lgs.206/2005); le più recenti decisioni giurisprudenziali in materia non hanno contribuito a chiarire l’interpretazione della normativa vigente. Si attendono dunque provvedimenti normativi sia a livello nazionale che comunitario che potrebbero modificare radicalmente l’attuale quadro normativo.

In Italia, come nel resto della Unione europea¹, non sussistono oggi norme specifiche che obblighino il produttore (o chi risulta essere il produttore) ad indicare sul prodotto l’origine geografica e, dunque, non sussiste alcun obbligo di applicazione del segno “*made in...*”.²

L’origine delle merci, ai fini della apposizione del segno “*made in*”, si determina secondo criteri (c.d. origine non preferenziale) fissati dall’Unione europea nel Codice Doganale

Comunitario (CDC) e nelle c.d. disposizioni di applicazione³.

Originarie di un determinato Paese sono, pertanto, oltre alle merci interamente ottenute in tale Paese, le merci definibili tali secondo le disposizioni di applicazione del CDC (l’allegato 10 del regolamento di attuazione, Reg. n. 2454/93 e relativi aggiornamenti indica i principi che determinano le lavorazioni o trasformazioni minime che i prodotti tessili devono subire per ottenere l’origine non preferenziale nel Paese in cui tali lavorazioni vengono effettuate).

IL REATO DI CUI ALL’ART. 517 C.P. ED I RECENTI SVILUPPI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

La falsa o fallace indicazione sull’origine dei prodotti costituisce in Italia reato ai sensi dell’art. 517 del c.p. (“vendita di prodotti industriali con segni mendaci”)⁴. La recente legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) ha introdotto una leggera modifica all’art. 4 comma 49 della Finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003 n. 350) con cui il legislatore era intervenuto precisando alcuni casi di applicazione dell’art. 517 c.p..

Nell’attuale formulazione l’art. 4 co. 49, sancisce che: “*L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale.(...). Tale norma prevede anche che, costituiscono:*

³ Istituito con Regolamento CEE n. 2913/92 (ed in particolare artt. 22-26) e con il successivo Regolamento CEE n. 2454/93 (artt. 36-46 ed allegato n. 9, 10 e 11) che introduce alcune disposizioni di attuazione del Codice Doganale ed i loro aggiornamenti.

⁴ *L’articolo 517 del codice penale (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”) stabilisce infatti che “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.”.*

¹ Diversamente da altri Paesi come gli Stati Uniti ed il Giappone.

² La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto modo in passato di considerare alcuni provvedimenti nazionali in materia di marchio d’origine illegittimi in quanto contrari alla normativa comunitaria sulla libera circolazione dei beni (l’art. 28 del Trattato CE stabilisce: “Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”).

i) “falsa indicazione”: la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; e

ii) “fallace indicazione”, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Dopo la recente Finanziaria 07, rientrano tra i casi di “fallace” indicazione “segni o (..) figure o (..) quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”.⁵

Il riferimento alla disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli tra imprese e consumatori richiama la direttiva 2005/29/CE in materia (a cui gli Stati membri saranno tenuti a breve ad uniformarsi) secondo cui “una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta (...), e in ogni caso lo induca o sia idonea ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

La novella, a nostro avviso, non incide particolarmente sulle ipotesi già previste.

In ogni caso tutte le fattispecie costituenti reato ex art. 517 c.p. sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

La casistica sulle fattispecie costituenti reato ai sensi dell'art. 517 c.p. si è sviluppata in realtà soprattutto a livello giurisprudenziale.

I giudici sono stati per molto tempo piuttosto costanti nell'evidenziare che “**non è configurabile il reato di cui all'art. 517 c.p. nel caso di prodotti recanti il marchio di**

⁵ La norma continua prevedendo che “La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura “made in Italy”.

*fabbrica di una certa ditta e l'indicazione della sua sede legale, i quali siano stati in realtà **fabbricati altrove** (nella specie, all'estero), quando il processo di fabbricazione sia stato quello indicato dalla ditta medesima e da essa periodicamente controllato”; al consumatore interesserebbe l’“origine e la provenienza del prodotto, **non già da un determinato luogo** (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge) bensì **da un determinato produttore e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione**”⁶. Nel noto caso della sentenza “Thun”, l'indicazione della località (“Thun, Bolzano, Italy) accanto al marchio non è stata riconosciuta idonea a trarre in inganno il consumatore quale luogo di produzione “trattandosi di semplice indicazione della sede legale dell'impresa secondo l'articolo 1 della Legge 10 aprile 1991 n. 126”*

A tal proposito, vedremo in seguito, che anche l'attuale Codice del Consumo (come in precedenza già la Legge 126/1991) impone alle imprese di riportare (tra le indicazioni obbligatorie in etichetta) accanto al nome o marchio o denominazione sociale, la sede dell'impresa o di un importatore nell'Unione europea.⁷

Appare pacifico invece che costituisce reato l'indicazione “made in Italy” su merci aventi origine non preferenziale di un Paese estero. L'Agazia delle Dogane⁸ ha chiarito la sussistenza del reato in riferimento ai casi in cui viene attestata falsamente la produzione in Italia (ad esempio con etichette con la dicitura

⁶ Cass. penale, sez. III, 7 luglio 1999, n. 2500 Sentenza Thun (fattispecie “Thun Bolzano Italy”).

⁷ L'Agazia delle dogane aveva con nota del 9 agosto 2005 osservato infatti che “l'indicazione della denominazione e della sede dell'azienda, previste dalla Legge n. 126/91, potrebbe ingenerare dubbi circa la sussistenza dell'ipotesi di reato (...)”, consigliando transitoriamente, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, l'apposizione nell'etichetta dell'indicazione “IMPORTATO DA” seguito dal nome dell'azienda, in attesa di una soluzione normativa definitiva.

⁸ Circolare prot. 4830 dell'8.6.2004 e circolare n. 20/D prot. 74 del 13.5.2005.

“made in Italy” illegittimamente apposta)⁹, ma ha ritenuto penalmente rilevanti anche “*le ipotesi in cui in mancanza di qualunque altra indicazione di origine il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura “ITALY” oppure ancora il nome di una città (...)*”.

Nel 2005 la Cassazione penale è stata sostanzialmente in linea con la citata e consolidata tendenza secondo cui l’espressione “*origine e provenienza del prodotto*” è da interpretarsi come origine e provenienza del prodotto da un determinato produttore (ossia il produttore che contraddistingue il prodotto col proprio nome e sede e/o marchio) e non da un determinato luogo; ciò anche dopo i vari interventi legislativi intervenuti nel corso del 2005¹⁰ che introducono il riferimento alle “false” o “fallaci indicazioni di origine dei prodotti”.¹¹

Nel 2006 la Cassazione sembra secondo alcuni modificare il proprio orientamento. È stata ritenuta penalmente rilevante (sentenza TASCI, Rovereto)¹² l’introduzione in Italia di capi d’abbigliamento provenienti dalla Moldavia recanti l’etichetta “*Designed & produced by Tasci Srl, Rovereto, Italy*”. In tale caso la Suprema Corte ha affermato che “*pur considerando che il disegno e il prodotto sono italiani, resta pur sempre il fatto che la lavorazione del prodotto è avvenuta all’estero ad opera di un’azienda avente personalità giuridica diversa (...) ma soprattutto ad opera di maestranze che non hanno la stessa*

tradizione di quelle italiane in questo settore specifico.” I giudici hanno ritenuto inoltre che “*...per la particolare importanza che assumeva nel processo produttivo la qualità della manodopera e per essere comunque l’autore della materiale produzione soggetto economico formalmente diverso (la società moldava CSM Uniform srl) dall’azienda di cui l’indagato era legale rappresentante, la tutela della buona fede del consumatore richiedesse l’indicazione del luogo di produzione che invece non risultava dall’etichetta apposta sui capi di abbigliamento.*”

Pur sostenendo la continuità con il proprio precedente orientamento la Suprema Corte ha quindi ritenuto che vi possano essere “*taluni casi in cui il luogo di produzione debba comunque essere indicato*”.

Se tale orientamento dei giudici italiani fosse confermato (almeno con riferimento ai prodotti di moda italiana percepiti come di fascia alta) si dovrebbe ritenere che, ai sensi dell’art. 517 c.p., possano essere ritenute fallaci ed ingannevoli le indicazioni “*prodotto da*”¹³ seguite dal nome dell’impresa italiana, richieste dalla legge ed apposte su prodotti realizzati da aziende extracomunitarie ed importati in Italia anche se la produzione di sia avvenuta all’estero presso società il cui processo produttivo sia interamente controllato dall’azienda italiana.¹⁴ Ciò porrebbe, a nostro avviso, problemi a tutte le aziende italiane e comunitarie (anche non italiane) che delocalizzano la produzione in Paesi extra UE.

9 Ipotesi in cui anche per la giurisprudenza si ha violazione dell’art. 517 c.p. (ex plurimis, Cass. Pen. Sez. III, n. 34103 del 23 settembre 2005, Cass. Penale sez. III, n. 29761 del 28 giugno 2006).

10 Cass. Pen. n. 3352 del 2 febbraio 2005; la Suprema Corte italiana ha esaminato l’articolo 4, comma 49 della L. 350/2003 e ritenuto che tale articolo non modifica l’orientamento giurisprudenziale

Con tale pronuncia la Corte ha infatti rilevato che il primo periodo di tale nuova disposizione si riferisce comunque alle false e fallaci indicazioni di “provenienza da un determinato produttore” e non da un luogo determinato, mentre l’ipotesi di violazione di cui al secondo periodo dell’art. 4 comma 49 sanziona esclusivamente le false indicazioni di origine relative all’apposizione del segno “made in Italy”

11 Sent. Cass. Pen. n. 34103 del 23/09/2005 che ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 517 e dell’art. 4, comma 49 della L.350/2003.

12 Sent. Cass. III Penale 2648 del 9 novembre 2005, pubblicata il 20 gennaio 2006.

¹³ La Cass. Pen. n. 21797/06 del 22 giugno scorso ha invece escluso il reato nel caso di occhiali da sole prodotti in Cina da una società veneta su cui c’era la dicitura a caratteri ben visibili “Conceived by” seguito dal nome della società e dal termine “Italy” in quanto la dicitura “conceived” utilizzata dall’azienda veneta non trae in inganno il consumatore ma dice la verità ossia che “il prodotto è stato ideato in Italia.”

¹⁴ Cass. Pen., III sez., 24 novembre 2005, n. 3669, pubblicata il 31 gennaio 2006; la Cassazione ha confermato la rilevanza penale di capi di abbigliamento di presunta provenienza cinese recanti in etichetta la bandiera italiana e le indicazioni “Moda Lisa Italy”, “Style Italy”, ritenendo tali indicazioni tali da indurre in errore il consumatore sull’origine della merce; mancava in etichetta l’indicazione dell’impresa italiana alla quale ricondurre l’origine imprenditoriale della merce.

L'indicazione obbligatoria del luogo di origine delle merci resta comunque, alla luce dell'art. 133 Trattato CE (che affida in via esclusiva alla Comunità europea la competenza in materia di commercio estero e misure di difesa commerciale) *“un vincolo che spetterebbe alla Comunità determinare nel quadro di una strategia integrata di difesa del mercato europeo dall'aggressione della globalizzazione senza regole, e ciò con potenziale pregiudizio degli operatori economici comunitari stessi.”*¹⁵

ORIGINE DEI PRODOTTI E “MADE IN” - LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE SIN DALL'IMPORTAZIONE.

L'accordo internazionale di Madrid del 14 aprile 1891¹⁶ sulla repressione delle false e ingannevoli indicazioni di provenienza, prevede che qualora *“(...) il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo sui prodotti provenienti da un paese differente da quello della vendita (...) l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, ed in caratteri ben visibili, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o di un'altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci”*. Ogni prodotto recante falsa indicazione di provenienza geografica da uno degli Stati contraenti sarà oggetto di sequestro sia nello Stato contraente di apposizione della falsa indicazione, sia nello Stato contraente di importazione.

Secondo il Ministero delle Finanze¹⁷ l'apposizione del segno “made in Italy”, è illegittima nel caso in cui il prodotto ha origine in un altro Paese; ciò in quanto la ratio dell'Accordo di Madrid sarebbe di evitare che sulle merci o sulle confezioni siano indicate origini che possano trarre in inganno il consumatore sull'effettivo luogo di produzione e provenienza geografica.

15 Vito Rubino, “La tutela del “made in Italy” dopo la sentenza nr. 2648/06 della Corte di Cassazione: considerazioni generali e ricadute nell'ambito delle produzioni alimentari alla luce delle norme e della giurisprudenza comunitaria.”, in www.diritto.it.

¹⁶ Riveduto da ultimo a Lisbona il 31 ottobre 1958) e ratificato in Italia con legge n. 676 del 1967.

¹⁷ Circolare del 23 ottobre 1995 n. 275 prot. n. 4211/IV/SD.

L'apposizione di un marchio registrato (*sic et simpliciter*) di fabbrica o di commercio legalmente utilizzato (senza altra indicazione) informerebbe il consumatore che il prodotto presenta certe caratteristiche qualitative e proviene da una determinata organizzazione industriale e/o commerciale (titolare del marchio) e non costituirebbe indicazione del luogo della sua effettiva produzione.

L'obbligo di apporre il “made in” (con l'indicazione del paese di produzione) sussisterebbe invece solo a rettifica di eventuali ulteriori elementi (diversi dal marchio) che potrebbero indurre il consumatore in errore sulla vera origine delle merci.

A tal proposito si segnala la recente sentenza emessa dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia¹⁸ che ha sancito l'illiceità (in quanto contraria all'Accordo di Madrid ma non costituente fattispecie penalmente rilevante)¹⁹ dell'indicazione sulla confezione e sull'etichetta di capi provenienti dalla Turchia della dicitura “D.G. I. S.p.a. – Legnano, Milano (Italy)” non comparando alcuna indicazione dell'effettivo luogo di produzione.

E' ciò affermando anche *“(...) la necessità che sui capi, accanto alle indicazioni relative alla provenienza dal produttore/venditore, venga indicata anche la specifica provenienza geografica relativa alla materiale realizzazione degli stessi.”*.

Tale sentenza, comunque oggetto di impugnazione e dunque non ancora definitiva è stata, da parte di alcuni, ritenuta una conferma del fatto che la tutela del “made in Italy” è finalmente diventata una priorità nazionale²⁰.

IL CODICE DEL CONSUMO E L'ETICHETTATURA

18 Sentenza del Tribunale Amministrativo regionale Friuli Venezia Giulia n. 157 del 9 marzo 2006.

19 La fattispecie non è stata ritenuta penalmente rilevante ex art. 517 c.p. in base all'orientamento giurisprudenziale che non ritiene fuorviante per il consumatore l'indicazione sui prodotti della sola provenienza giuridica dei medesimi. La società destinataria della merce ed indicata sui prodotti aveva, nella sua veste di committente, la piena responsabilità giuridica, tecnica ed economica del processo produttivo.

20 F. Antonacchio, “Recenti orientamenti giurisprudenziali ed applicabilità dell'Accordo di Madrid”, in Rivista online della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, numero 6, Ottobre 2006, in www.rivista.ssef.it

Il D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo) che ha abrogato e sostituito la legge n. 126 del 10 aprile 1991, all'art. 6 riporta l'elenco delle informazioni minime²¹ che i prodotti devono riportare, in maniera chiara e visibile, al fine di tutelare il consumatore nella fase in cui acquista un prodotto²² e tra queste "(...) le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; (...)."

Tutte le informazioni minime prescritte dall'art. 6 sono obbligatorie e riproducono le preesistenti disposizioni (L. 126/91 e decreto ministeriale 101/97 con la sola eccezione dell'obbligo di indicare in etichetta all'art. 6 lettera c)²³ l'origine per i prodotti provenienti da Paesi extra UE).

Il Ministero delle attività produttive nella Circolare n. 1 del 24 gennaio 2006 ha precisato che la lett. c) dell'art. 6 riguardante l'obbligatoria indicazione del Paese d'origine extra UE è una disposizione innovativa rispetto all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126 e che quindi "va tenuto presente, in ordine alla sua concreta operatività, quanto previsto dal successivo art. 10 del codice che, al comma 1, demanda ad un decreto

21 La disciplina di cui all'art. 6 è dichiarata non applicabile dall'art. 8 del Codice del Consumo, qualora vi siano direttive o altre disposizioni comunitarie e relative norme di recepimento italiane disciplinanti la materia per specifiche tipologie di prodotti

22 Così si legge nella Circolare del Ministero delle Attività produttive n. 1 del 24 gennaio 2006.

23 Secondo l'art. 31 bis, legge 23 febbraio 2006, n. 51 "Differimento dei termini in materia di etichettatura" (convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51): l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, "a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 10 del predetto codice"; tale decreto indicherà, secondo il citato art. 10, i prodotti (e le loro modalità di presentazione) per i quali non è obbligatorio riportare le informazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto e al nome e/o marchio del produttore o importatore nella UE.

L'Agenzia delle dogane prot. n. 1006 del 26 aprile 2006, ha ribadito che l'obbligo di cui all'art. 6 punto c) troverà applicazione dal 1° gennaio 2007 e, comunque, dal momento in cui entrerà in vigore il decreto interministeriale di attuazione dell'art. 10, comma 1 del Codice del consumo.

interministeriale la disciplina degli aspetti attuativi dello stesso".²⁴

Le indicazioni dell'art. 6 devono essere presenti sui prodotti al momento della messa in vendita al consumatore "(...) e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso. *Ne deriva che non sono obbligatorie le riferite indicazioni nella fase di immissione in libera pratica dei prodotti e cioè al momento in cui lo stesso viene immesso in circolazione nell'Unione europea, per cui l'assenza delle predette indicazioni nel processo distributivo anteriore alla messa in vendita del prodotto sul territorio nazionale non configura violazione della disposizione sul contenuto minimo delle informazioni stabilito di cui all'art. 6 del codice.*"²⁵

Si pone quindi un problema di coordinamento delle varie disposizioni, posto che alcuni obblighi sorgono già al momento della presentazione dei prodotti in dogana, mentre il Codice del Consumo prevede ulteriori (e anche differenti) informazioni che devono essere fornite ai consumatori nel momento in cui il prodotto viene posto in vendita.

L'azienda potrebbe essere indotta ad importare prodotti già muniti di etichette contenenti tutte le informazioni previste dal Codice del Consumo ritenendo così di ottemperare alle varie e diverse prescrizioni applicabili.

Tali etichette dovranno riportare il nome o la ragione sociale o il marchio unitamente alla sede legale del produttore o importatore stabilito nell'Unione Europea, ai sensi del suddetto art. 6, lett. b) del Codice del Consumo.

24 Decreto interministeriale che adoterà le norme di attuazione dell'art. 6 con l'obiettivo di assicurare, "*per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione Europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.*" (art. 10)

25 Circolare 24 gennaio 2006, n. 1 del Ministero delle Attività Produttive, intitolata "Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.", in GU n. 25 del 31-1-2006.

L'azienda potrebbe incorrere nella violazione delle altre disposizioni sopra richiamate relative all'indicazione d'origine: "(...)una volta preso atto dell'esistenza dell'obbligo di indicazione della sede del produttore e/o importatore, obbligo come si è visto perfettamente già in vigore dal 23 ottobre 2005, sembra che non ci siano alternativa: o si presenta alla dogana merce senza alcuna etichetta, oppure, se per ovvie ragioni di logistica l'etichetta è già predisposta per la vendita al consumo con l'indicazione anche della sede, allora diventa obbligatoria anche l'indicazione sull'etichetta del "made in", secondo quanto previsto dall'accordo di Madrid ed in osservanza della disposizione di cui all'art. 517 c.p. (...)"²⁶

Ad evitare simili aberrazioni sarebbe quanto mai appropriato un intervento del Governo in sede di decreto attuativo. Per ora la situazione appare sostanzialmente invariata.

RECENTI PROPOSTE LEGISLATIVE (NAZIONALI E COMUNITARIE) RELATIVE ALL'INDICAZIONE DI ORIGINE.

Per completezza si segnala che nell'agosto 2006 è stata presentata una proposta di legge volta a rafforzare la tutela di cui all'art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 e rendere necessaria l'indicazione del luogo di fabbricazione o produzione, ovvero un'indicazione analoga atta ad evitare qualsiasi errore sull'origine estera dei capi, quando gli stessi rechino il marchio di aziende italiane²⁷.

Il Governo italiano sembra orientato a chiedere comunque l'approvazione di un testo comunitario²⁸, anche se pare che i tempi e la maggioranza dei governi degli Stati membri non sia attualmente favorevole.

Nel dicembre 2005, la Commissione UE ha presentato una proposta di regolamento comunitario relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi; tale documento ancora in stadio di proposta prevedrebbe l'obbligatorietà del

marchio di origine per l'importazione e l'immissione sul mercato comunitario di prodotti industriali extra europei, indicati in un elenco allegato alla proposta stessa di regolamento.

RECUPERO CREDITI: L'UNIONE EUROPEA FACILITA LE ESECUZIONI TRANS-FRONTALIERE. LA NUOVA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA

Il 12 dicembre 2006 è stato adottato il "Regolamento (CE) 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento". Si tratta del terzo atto comunitario volto a facilitare l'esecuzione di un titolo esecutivo in un altro Stato membro diverso da quello in cui è stato rilasciato, dopo il Regolamento 44/2001 "concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale" ed il Regolamento 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Scopo del regolamento è di "semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati" (punto 9 delle premesse del Reg. CE 1896/2006).

Il nuovo Regolamento CE permette infatti al creditore (come sostanziale novità in ambito di esecuzioni transfrontaliere) di ottenere una ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea in modo tale da non doversi successivamente rivolgere ai giudici dell'altro Stato membro perché tale titolo venga riconosciuto e dichiarato esecutivo. L'ingiunzione di pagamento, una volta divenuta esecutiva, è infatti riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza necessità di una dichiarazione di esecutività.

Il rilascio dell'ingiunzione di pagamento presuppone l'esistenza di un credito

26 Cfr. Bellante – Poggi, op. cit. p. 9.

27 Proposta di legge n. 1535 d'iniziativa del deputato Lulli, presentata alla Camera il 1° agosto 2006.

28 Articolo di E. Bonicelli, "Made in, pressing del Governo", in Il Sole 24 ore del 5 novembre 2006.

pecuniario di natura civile o commerciale (ad esclusione *inter alia* di crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale, cfr. art. 2 2° comma del Regolamento) nei confronti di un debitore domiciliato in un Paese diverso da quello del giudice adito.

La caratteristica di questa nuova procedura è che si svolgerà in sostanza attraverso la compilazione di moduli e formulari e potrà essere effettuata anche senza la difesa tecnica di un avvocato.

La domanda di ingiunzione di pagamento dovrà essere presentata dinanzi al giudice competente utilizzando un modulo standard allegato al Regolamento stesso (su supporto cartaceo ovvero anche in forma elettronica se tale forma è accettata dallo Stato in cui la domanda viene presentata).

Per la competenza del giudice si continuano ad applicare le regole del Regolamento n. 44/2001 anche se in parziale deroga, il Regolamento n. 1896/2006 stabilisce che, qualora la pretesa si basa su un debito contratto da un consumatore, per il rilascio della ingiunzione di pagamento sarà competente, in via esclusiva, il foro dove è domiciliato il consumatore convenuto²⁹.

Se ritiene verificati i requisiti previsti dal Regolamento, il giudice adotta, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'ingiunzione di pagamento europea (senza udienza ed esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto modulo nonché la documentazione allegata a supporto del credito oggetto della domanda).

Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il convenuto potrà presentare opposizione contro l'ingiunzione davanti al giudice che ha rilasciato il provvedimento.

Circa l'opposizione, il regolamento si limita a stabilire che il convenuto, in sede di ricorso in opposizione, non è tenuto a specificare i motivi dello stesso. Il successivo giudizio di opposizione si svolge invece secondo le

²⁹ In difetto di quanto sopra, il giudice respinge la domanda con provvedimento in impugnabile.

norme procedurali del rito ordinario vigenti nello Stato del giudice adito.

In difetto di opposizione, il giudice dichiara l'ingiunzione esecutiva utilizzando all'uopo l'apposito modulo allegato sempre al Regolamento contenente, in modo standardizzato, tutte le indicazioni necessarie per la corretta identificazione dell'importo dovuto al fine di procedere direttamente con l'esecuzione.

L'esecuzione avviene poi secondo le modalità previste dalla legislazione in materia vigente nello Stato di esecuzione, la quale può, in particolare, prevedere l'obbligo di presentare una traduzione autenticata dell'ingiunzione di pagamento.

Il debitore può opporsi all'esecuzione del provvedimento soltanto in due casi:

1) se il titolo è in contrasto con una decisione anteriore fra le medesime parti ed il debitore stesso non abbia avuto la facoltà di invocare tale contrasto davanti al giudice in sede di opposizione oppure

2) se nel frattempo è intervenuto il pagamento dell'importo di cui all'ingiunzione europea medesima; è fatto assoluto divieto di qualsiasi forma di riesame da parte delle autorità giuridiche dello Stato di esecuzione.

Per completezza va segnalato che l'esistenza dello strumento giuridico di cui al Regolamento 1896/2006 non pregiudica in alcun modo il ricorso, da parte del creditore, ad altre forme processuali ordinarie per il recupero del suo credito, ove ne ricorrano i presupposti (ad. es. ricorso per decreto ingiuntivo, sequestri ed altre misure cautelari etc..).

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 24 gennaio - 1° marzo 2007, n. 8684.

Italian design: secondo la Cassazione Penale è legittima l'indicazione "ITALIAN DESIGN" su prodotti lavorati all'estero e importati per la vendita in Italia

La Suprema Corte di Cassazione, sezione Penale si è recentemente pronunciata su un nuovo caso di possibile applicazione dell'articolo 517 del Codice Penale dichiarandone l'inapplicabilità e dunque la liceità del caso in esame. Nel caso di specie il legale rappresentante di un'azienda italiana aveva presentato in dogana per l'importazione in Italia orologi da polso fabbricati per conto di tale azienda da un produttore di Hong Kong riportanti sul quadrante la scritta "Italian Design". La Cassazione ha confermato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare che aveva assolto l'imprenditore con la formula "perché il fatto non sussiste". In merito la Cassazione ha tra l'altro affermato che *"La disposizione di cui all'articolo 517 Cp è volta a tutelare la fiducia dell'acquirente. A tal fine, la induzione in inganno di cui all'articolo 517 Cp riguarda l'origine, la provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Ma, a ben vedere, i primi due elementi sono funzionali al terzo, che, in realtà, è il solo fondamentale, giacché, normalmente, il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è del tutto indifferente alla qualità del prodotto stesso. Del resto, la disciplina generale del marchio non esige che venga pure indicato il luogo di produzione del prodotto e, dal punto di vista giuridico, il marchio non garantisce la qualità del prodotto, ma rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale ne garantisce la qualità, essendo il solo responsabile verso l'acquirente"*.

In tal modo la Cassazione Penale (richiamando peraltro le precedenti decisioni giurisprudenziali) ha confermato l'orientamento ancora prevalente secondo cui *"le nuove disposizioni dell'articolo 4, comma 49, della legge 350/03 (anche come modificato dal Dl 14/3/2005, articolo 1, comma 9, convertito nella legge 80/2005) non possono essere interpretate nel senso che con esse il Legislatore abbia voluto implicitamente stravolgere la costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale,*

rendendo applicabile l'articolo 517 Cp anche ai casi di prodotti fabbricati o fatti fabbricare in stabilimenti esteri da un produttore italiano che si assume la piena responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione e che rechina solo il marchio o l'indicazione della impresa italiana e non anche l'indicazione del fatto che la fabbricazione materiale è avvenuta in uno stabilimento estero".

Secondo la Cassazione, inoltre *"se dovesse ritenersi che le nuove disposizioni abbiano davvero imposto agli imprenditori italiani un obbligo di positiva indicazione del luogo in cui i beni importati sono materialmente prodotti, sorgerebbero seri dubbi di contrasto con alcuni principi comunitari e costituzionali. Sotto il primo profilo, può rammentarsi che gli organi dell'Unione Europea si sono più volte espressi con disfavore in ordine alla marcatura di origine dei prodotti in applicazione dei principi sulla libera circolazione delle merci; sotto il secondo profilo, potrebbe prospettarsi, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imprenditori nazionali"*.

Corte di Giustizia Ce - Causa C-316/05 del 14 dicembre 2006: "sentenza Nokia". I Tribunali comunitari dei marchi devono adottare misure di tutela adeguate atte ad evitare la reiterabilità della contraffazione.

Con la sentenza del 14 dicembre 2006 (causa C-316/05), la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 98, n. 1, del regolamento CE n. 40/94 sul marchio comunitario relativo all'obbligo dei tribunali dei marchi comunitari (aventi sede in ciascuno Stato membro³⁰) di adottare, in tutti i casi, le misure nazionali idonee ad evitare la prosecuzione di atti di contraffazione di un marchio comunitario.

³⁰ L'elenco dei tribunali dei marchi comunitari, aventi competenza esclusiva in materia di contraffazione di marchi comunitari, è disponibile al seguente indirizzo: <http://oami.europa.eu/pdf/mark/ctmcourts.pdf>

Il caso trae origine da un ricorso presentato dalla società Nokia nei confronti del sig. Wårdell il quale aveva importato dalle Filippine adesivi per cellulari luminescenti (c.d. flash stickers) recanti il marchio Nokia. Il tribunale svedese ha riconosciuto il sig. Wårdell colpevole e disposto nei suoi confronti il provvedimento dell'interdizione, per evitare il rischio di ulteriori atti di contraffazione, oltre che il pagamento di un'ammenda per l'eventuale inosservanza a tale divieto.

I giudici d'appello hanno revocato la misura interdittiva, ritenendola non applicabile in base alla legge svedese, in quanto il sig. Wårdell non aveva commesso in precedenza altri atti di contraffazione.

Il caso è stato portato dinanzi alla Cassazione svedese che ha richiesto l'intervento interpretativo della Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia europea ha così affermato che i tribunali dei marchi comunitari sono tenuti comunque ad emettere ordinanze che vietino la prosecuzione della contraffazione anche quando un tale rischio appaia esiguo o non evidente. Inoltre, una volta emessa una tale ordinanza, il tribunale dei marchi comunitari è anche tenuto ad assicurarne il rispetto, adottando anche, se necessario, le misure previste dalla propria legge nazionale che non sarebbero applicabili in un caso di contraffazione analoga di un marchio nazionale.

Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia ribadisce un principio fondamentale di uniforme applicazione e di effettività della tutela del marchio comunitario. In base a tale principio, non è infatti sufficiente che le legislazioni nazionali prevedano un divieto generale di contraffazione, ma è necessario che vengano adottate misure specifiche volte ad assicurare tale risultato.

La pronuncia in commento è reperibile sul sito <http://curia.europa.eu> e, anche, al seguente indirizzo:

<http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaComunitaria/CorteGiustizia/CorteGiustizia.asp>

MODIFICHE AL CODICE DOGANALE COMUNITARIO.

I soggetti che si conformeranno ai requisiti di sicurezza e di protezione richiesti per la qualifica di Operatore economico autorizzato beneficeranno non soltanto di procedure doganali semplificate ma anche di controlli di sicurezza agevolati.

Con il regolamento (CE) n. 1875/2006 del 18 dicembre 2006, la Commissione europea ha modificato diverse disposizioni del codice doganale comunitario (Regolamento Cee 2913/92) e del regolamento di attuazione (Regolamento Cee 2454/93), allo scopo di rafforzare la sicurezza delle merci in entrata e in uscita dal territorio comunitario.

Le nuove disposizioni entrano in vigore in modo differenziato e scaglionato per permettere agli Stati membri di istituire le strutture amministrative necessarie.

Le principali novità riguardano:

- i) il rafforzamento della gestione comune dei rischi e dello scambio di informazioni sui rischi tra autorità doganali e Commissione europea mediante una rete elettronica comune;
- ii) un più efficace e rapido sistema di controllo delle esportazioni con passaggio (entro luglio 2007) ad una procedura interamente informatizzata e ad uno scambio elettronico dei dati tra l'ufficio doganale d'esportazione e l'ufficio doganale d'uscita;
- iii) concessione della qualifica di **Operatore economico autorizzato** (AEO) a decorrere dal 1° gennaio 2008.

I soggetti che si conformeranno ai requisiti di sicurezza e di protezione richiesti per la qualifica di Operatore economico autorizzato beneficeranno non soltanto di procedure doganali semplificate ma anche di controlli di sicurezza agevolati.

Tale qualifica può essere concessa a tutti coloro che a diverso titolo sono coinvolti nella catena distributiva (ovverosia, a titolo esemplificativo, il produttore, l'esportatore, il vettore, il depositario doganale, il dichiarante doganale, l'importatore).

Come indicato dalla premessa n. 5 del regolamento CE n. 1875/06, tale qualifica certifica l'affidabilità dell'operatore, dal momento che "gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella catena d'approvvigionamento".

Per maggiori approfondimenti, il testo del regolamento è consultabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu>

NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI DI IMPORTANZA MINORE (C.D. "DE MINIMIS")ALLE IMPRESE.

Con il regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006, in vigore dall'1 gennaio 2007 e sino al 31 Dicembre 2013 viene prevista la nuova disciplina degli aiuti "de minimis" alle imprese. Tale novità dovrebbe interessare soprattutto le PMI, le quali sono le maggiori destinatarie di questo tipo di aiuti.

Sono detti infatti "de minimis" gli aiuti statali e/o degli regionali e locali che per il loro valore economico non alterano la concorrenza tra le imprese all'interno del mercato comunitario e che pertanto possono essere liberamente erogabili da Stati, regioni o enti locali, senza preventivo obbligo di notifica alla Commissione europea e verifica della loro compatibilità con gli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

La prima importante novità di tale regolamento consiste nell'innalzamento della soglia dell'aiuto in questione che passa da 100.000 a 200.000 euro. Tale valore è quello della sovvenzione diretta in denaro che può essere erogata all'impresa nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale soglia si applica anche nel caso in cui l'aiuto concesso dallo Stato o dall'ente locale sia finanziato in tutto o in parte da risorse di origine comunitaria.

Quanto al campo di applicazione del regolamento, si segnala che le regole sugli aiuti "de minimis" riguardano anche le imprese dei settori, prima esclusi, dei trasporti e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 1 del regolamento).

Il regolamento in questione continua a non applicarsi agli aiuti alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a quelle del settore carbonifero, alle attività comunque connesse all'esportazione, agli aiuti per l'acquisto di veicoli su strada da parte di aziende che effettuano trasporti su strada per conto di terzi, agli aiuti alle imprese in difficoltà (art. 1 del regolamento).

Per maggiori approfondimenti, il testo del regolamento è consultabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu>

NOTIZIE DAL MONDO

DALLA CINA:

con la collaborazione di Valeria Luo, ufficio Toscana Promozione di Shanghai
[COMPLETARE CON I DATI]

LA NUOVA LEGGE SULLA PROPRIETA' PRIVATA IN CINA

Nel corso del mese di marzo 2007, dopo diversi anni di discussione, l'Assemblea nazionale popolare (il Parlamento Cinese) ha approvato una legge che riconosce il diritto alla proprietà privata in Cina, salvo che per la terra la cui proprietà resta collettiva e comunque sotto il controllo statale. Il provvedimento adottato stabilisce infatti che "la proprietà dello stato, collettiva e individuale è protetta dalla legge e nessuno può violarla".

NOVITA' SULLA TASSAZIONE DELLE IMPRESE IN CINA

Insieme al riconoscimento della proprietà privata, il legislatore cinese ha recentemente introdotto altre novità rilevanti in materia fiscale. In particolare, a partire dall'1 gennaio 2008 verrà applicato un tasso unico pari al 25 % sugli utili realizzati da tutte le società ponendo così la fine ad un privilegio a favore delle società straniere ritenuto non più giustificato. Infatti, precedentemente la legislazione cinese prevedeva una tassazione fra il 10 ed il 15 % per le aziende straniere mentre alle aziende cinesi veniva applicato un tasso del 33%. Si prevede che la nuova

legislazione porterà ca. 5,3 miliardi di dollari nelle casse dello stato cinese.

L'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI SHANGHAI DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA DIVENTA FILIALE BANCARIA OPERATIVA

La nuova filiale -a tutti gli effetti una banca cinese interamente controllata da MPS- sarà operativa dall'autunno 2007 al n. 233 di TAICANG Road, dove già opera come ufficio di rappresentanza, nel cuore storico dell'ex concessione francese, nello stesso immobile dov'è anche la sede di Shanghai di Toscana Promozione. La filiale operativa di MPS si aggiungerà alle altre banche italiane che operano sull'altra sponda del fiume, a Shanghai-Pudong: Intesa San Paolo....."

[DA VERIFICARE E COMPLETARE]